AGEVOLAZIONI CREDITIZIE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLE AVVERSITA' METEORICHE E DELLE AZIENDE AGRICOLE AD INDIRIZZO RISICOLO E LATTIERO-CASEARIO

Art. 2

La proroga di cui all'articolo che precede puo' essere autorizzata anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversita' atmosferiche verificatesi dall'inizio della annata agraria 1954-55 fino al giorno della entrata in vigore della presente legge, ancorche' i prestiti siano scaduti o rinnovati.

Versione in vigore dal 23 agosto 1956, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversita' meteoriche e delle aziende agricole ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario
Estremi	Legge 25 luglio 1956, n. 838
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/agevolazioni-creditizie-a-favore-delle-aziende-agricole-danneggiate/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it